

VALERIO. Ma se ha risposto! (*Risa*)

BONGHI, *relatore*. Mai! Il relatore anzi non sa come sia potuto venire in mente a qualcuno che soldatesiano...

LAZZARO. L'ha detto il Governo! (No! *a destra*)

PRESIDENTE. Onorevole Lazzaro, la prego a non interrompere.

BONGHI, *relatore*... perchè appunto se essi soldati fossero, come l'onorevole Corte ha asserito, bisognerebbe che su questo corpo una giurisdizione militare si esercitasse. Ora, come mai la Commissione poteva proporre che nel Pontefice fosse riconosciuta una giurisdizione militare, quando la Commissione ha espressamente diniegato al Pontefice qualunque giurisdizione civile e penale?

Non è la giurisdizione militare un ramo spiccato dalla giurisdizione generale, che spetta al sovrano e che se ne stacca per regolare in una materia eccezionale un ordine di cittadini, e la relazione che deve correre tra essi reciprocamente e collo Stato? Come poteva essere venuto in mente a me che, mediante questa giurisdizione militare, fosse nata in questi corpi la natura di militari, quando ho espressamente negato nella relazione che al Pontefice potesse spettare qualche giurisdizione? Non è esaurita nel Sommo Pontefice la fonte stessa di qualunque giurisdizione temporale, e come questo rivolo se ne sarebbe potuto conservare vivo? Come poteva venire in mente a me, non di dire, ma d'immaginare che alcuno pensasse ciò o lo dicesse?

Se ho ben inteso, l'onorevole Crispi desiderava che non si determinasse in una legge che onori sovrani dovessero essere resi al Pontefice, ma in un decreto.

Io gli fo osservare che egli col suo controprogetto non si allontana dalla Commissione, come egli crede, e che decreta nella legge gli onori reali al Pontefice.

All'onorevole Mancini, il quale propone che queste guardie debbano girare solo nell'interno del palazzo pontificio, mi permetto di chiedere se egli crede che queste guardie possano stare alle porte di questo palazzo o no, ovvero se debbano appiattarsi solo dietro di esse. Se egli vuole che esse stiano anche alle porte, allora non vuole nè più nè meno di quello che dice la Commissione. Il Governo e la Commissione non hanno dato a queste guardie altro ufficio che di stare a custodia ed onore del Pontefice e dei palazzi pontifici. Questa custodia la faranno o per le stanze del palazzo o fuori delle porte, in quei modi abituali che si fa onore alle persone sovrane e custodia alle loro case.

Mi permettano tutti gli onorevoli oratori di osservare che la fonte di tutte quante le obiezioni che sono state fatte nasce da una gran confusione che mi pare nata nelle menti, confusione assai perniciosa. Noi non abbiamo dichiarato il Pontefice sovrano; non vi ha nessun articolo di questa legge che lo chiami con questo nome; non abbiamo perciò riconosciuto in lui quell'intero complesso di diritti che si comprende in questa parola *sovrano*, usata come comunemente si usa e

s'intende da tutti, quantunque paia impropria all'onorevole Crispi; e certo non si può dire che sia propriissima, ma è pure conforme al linguaggio di tanti libri e statuti in tutta Europa.

Noi non abbiamo ammessa nè riconosciuta nel Pontefice questa sovranità nel suo concetto intero e complessivo; se avessimo voluto far questo, la legge si sarebbe potuta compendiare in un solo articolo: « Il Pontefice è sovrano. »

Ora, in nessuna parte della proposta ministeriale, in nessuna parte della proposta della Commissione trovansi un siffatto articolo. Abbiamo invece attribuito al Pontefice alcuni caratteri che concorrono con ben altri molti a formare la sovranità nei principi, ma che soli non la costituiscono. Quindi è vano il ragionare dei diritti del Pontefice deducendoli da ciò che è stato fatto.

Non bisogna attribuirli a noi quei diritti che sono propri di quei soli caratteri di sovranità che gli assegniamo e che sono una minima parte, una cinquantesima, una millesima parte di quelli che ai sovrani appartengono. Non giova lasciarsi commuovere dalla fantasia, e provocarla a combattere questa sovranità che non esiste; lasciarsi da un siffatto fantasima far velo e nube al raziocinio.

Ora, da questa confusione nasce l'obiezione che è sorta in alcuni banchi della Camera, ed è stata espressa dall'onorevole Cencelli, il quale teme che la costituzione di queste guardie esima i cittadini dagli obblighi che a tutti quanti i cittadini sono imposti dalle leggi dello Stato. Oh! in quale parte di questa proposta di legge è detto che il Pontefice ha diritto di esimere i cittadini dello Stato dagli obblighi generali che le leggi dello Stato impongono loro? Da quale parola di questo disegno di legge si può dedurre che il Pontefice, pel solo fatto di accettare l'offerta spontanea di taluno a fargli da guardia, lo franca dagli obblighi che la legge sulla guardia nazionale e la legge sulla leva gli impongono? Quest'uomo non verrebbe sottratto a nessun obbligo.

Se egli, dopo esaurita la ferma, se, dopo compiuto il servizio di guardia nazionale, trova comodo di stare a sedere nell'anticamera del Papa a vederlo passare, a che vi giova il volerlo impedire? Mettiamoci bene in mente che, poichè questa è legge di privilegi eccezionali, al Pontefice non ispetteranno se non quelli che qui saranno esplicitamente espressi e neanche un atomo di più.

Si son fatte delle grandi distinzioni tra le guardie palatine, le guardie svizzere e le guardie nobili.

Ora, la relazione della Commissione vi prova che tutte queste informazioni sono buone sì, ma non peregrine; poichè la Commissione ne ha facilmente raccolte notizie, oltre a quelle che se n'era dette in Comitato. Ma, quando la Commissione vi avesse proposto un articolo nel quale fossero state nominate solamente